



*Università degli Studi di Palermo*  
*Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali*

Protocollo		
Titolo I	Classe 10	Fascicolo
n°44132	del 23 giugno 2009	
UOR SERES	CC	RPA Nicola Giannone

Ai Segretari territoriali delle OO.SS. di comparto  
Al Coordinatore della R.S.U.

e p.c.

Al Direttore Amministrativo

Al Dirigente dell'Area Organizzazione Risorse Umane

Al Commissario straordinario dell'AOUN

Al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane AOUN

L O R O S E D I

Oggetto: rideterminazione del monte ore dei permessi sindacali – anno 2009.

Come alle SS.LL. è ben noto, con il Decreto del Ministro per la PA e per l'innovazione del 23 febbraio 2009, concernente la "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è stata disposta la riduzione, dal 1° luglio 2009, del 15% delle prerogative sindacali (aspettative, distacchi e permessi), sia per le aree di contrattazione autonoma della dirigenza che per i comparti, ad esclusione dei comparti "Regioni e Autonomie locali" e "Servizio sanitario nazionale", nonché delle relative aree dirigenziali II, III e IV.

Lo stesso provvedimento demanda ad appositi accordi quadro presso l'ARAN la rideterminazione e la distribuzione dei nuovi contingenti tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo. L'art. 3 del predetto D.M. prevede che, nel caso di mancata definizione degli accordi citati in tempo utile e, comunque, fino all'entrata in vigore degli stessi, la riduzione del contingente riguardante i permessi per lo svolgimento del mandato di cui agli artt 8 -10 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, da operare con decorrenza 1° luglio 2009, viene demandata alle singole amministrazioni.

Con nota n°27717 del 18 giugno u.s. l'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che sono tuttora in corso presso l'ARAN le trattative per la conclusione dei relativi accordi quadro e che, in caso di mancata definizione di questi ultimi in tempo utile, ciascuna amministrazione deve procedere all'adozione dei provvedimenti di nuova ripartizione e attribuzione, alla luce della su indicata riduzione del 15%, dei permessi per lo svolgimento del mandato, previsti per i dirigenti sindacali e per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo Quadro 3 ottobre 2005 per le autonome aree di contrattazione della dirigenza, nonché all'art. 3, commi 1 e 3 lettere a) e b), dell'Accordo Quadro 26 settembre 2008 per i comparti.



# Università degli Studi di Palermo

*Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali*

Conseguentemente lo scrivente Servizio ha provveduto ad operare la riduzione in questione, rideterminando, come da tabella di seguito riportata, il monte ore complessivamente assegnato per il corrente anno a ciascuna Organizzazione e/o Federazione sindacale e alla Rappresentanza sindacale unitaria, in precedenza comunicato con nota n°15787 del 27 febbraio 2009.

Associazioni sindacali	Monte ore 2009	Monte ore primo semestre	riduzione 15% su secondo semestre	rideterminazione monte ore secondo semestre	rideterminazione monte ore complessivo anno 2009
Fic <b>CGIL</b>	518	259	39	220	<b>479</b>
<b>CISL</b> Università	240	120	18	102	<b>222</b>
<b>UIL</b> PA Università	221	110,5	17	94	<b>204</b>
Csa di <b>CISAL</b> Università	271	135,5	20	115	<b>251</b>
<b>CONFSAL</b> Fed. SNALS Univ. CISAPUNI	432	216	32	184	<b>400</b>
<b>R.S.U.</b>	1.232	616	92	524	<b>1.140</b>

Conseguenzialmente, la prevista verifica ai sensi dell'art. 19 del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 6, comma 11, del CCNQ integrativo del 24 settembre 2007, sarà effettuata sul contingente annuale complessivo, rideterminato come sopra. E' di tutta evidenza che, in tale sede, l'accertamento di eventuali esuberi darà luogo alla compensazione prevista dall'indicato art. 6, comma 13, ove possibile, o, in caso contrario, al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso per lo svolgimento del mandato godute ma non spettanti, così come imposto dal comma 11 del più volte citato art. 6.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio relazioni sindacali  
*f.to Nicola Giannone*